

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

00178-19



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO PAOLONI

- Presidente

STEFANO MOGINI

PIERLUIGI DI STEFANO

- Relatore

MASSIMO RICCIARELLI

PIETRO SILVESTRI

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 2172/2018

CC - 04/10/2018

R.G.N. 25546/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 04/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che conclude per l'annullamento senza rinvio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 4 aprile 2018, in accoglimento dell'appello proposto dal difensore di (omissis), ha annullato la misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio che le era stata applicata, quale insegnante di scuola elementare, in relazione al reato di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.) nei confronti dei suoi alunni. In particolare, il Tribunale, dopo avere superato le contestazioni di ordine formale, procedeva ad una analitica valutazione dei presunti episodi emergenti dalle videoriprese giungendo così alla conclusione che «*la mera circostanza di aver in tre occasioni preso vigorosamente per un braccio un bambino e di averlo portato in punizione o la isolata minaccia di dare "due timplate"*» non faceva ritenere né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo la commissione del reato contestato. La stessa condotta dei bambini, per come risulta dalle videoriprese poste a base delle accuse, dimostrava la assenza di qualsiasi "mortificazione". Né, nei confronti dell'indagata, risultavano rilievi, doglianze dei genitori od altro.

Il PM propone ricorso avverso tale decisione deducendo:

Primo motivo: violazione legge per non essere stata dichiarata la inammissibilità dell'appello in quanto proposto il 14 marzo 2018, oltre il termine di 10 giorni che decorreva dalla notifica a mani dell'indagata in data 22 febbraio 2018.

Secondo motivo: illogicità e contraddittorietà della motivazione:

- è erronea la qualificazione della condotta quale integrante il minore reato di abuso di mezzi di correzione;

- rileva che le condotte descritte in contestazione nei confronti della ricorrente, per le quali rinvia al compendio probatorio riportato nella richiesta cautelare, in particolare quanto al «tirare il bambino per un braccio urlandogli contro e minacciandolo» ovvero quanto all' «afferrarlo per il bavero del grembiule», sono significative ai fini del reato di maltrattamenti. Richiama la richiesta cautelare osservando che «dalla visione delle immagini e dalle intercettazioni» risulta che l'indagata abbia tenuto la serie di atteggiamenti «più o meno aggressivi talvolta non penalmente rilevante molto ravvicinati tra loro con cadenza quasi quotidiana» tali da integrare il reato contestato

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente, nel ritenere il termine di impugnazione non rispettato, tiene solo conto della data di decorrenza per l'indagata ma non anche per il difensore, pur se tale soggetto è espressamente legittimato ex art. 310 cod. proc. pen. a proporre appello. A fronte di una impugnazione peraltro proposta proprio dal difensore, il ricorrente non deduce affatto la violazione del "suo" termine (che peraltro sarebbe valso anche per l'indagata).

Il secondo motivo, a fronte della motivazione ampia e logica del tribunale che rileva la inconsistenza delle condotte di presunto maltrattamento sia se valutate singolarmente che complessivamente, svolge una critica su profili di merito, peraltro in modo generico rispetto agli argomenti dell'ordinanza (sostanzialmente trascrivendo massime di possibile rilievo nel caso di specie o richiamando condotte per le quali, evidentemente, vale quanto affermato dall'ordinanza impugnata), invitando questa Corte ad una nuova ed autonoma valutazione del materiale probatorio. Ricorrono quindi sia la carenza di specificità dei motivi che la proposizione di motivi non consentiti ex art. 606 cod. proc. pen.,

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

il Presidente

Pierluigi Di Stefano

Giacomo Paoloni

Depositato in Cancelleria

4 GEN 2019

TRIBUNALE DI ROMA

dott.ssa M. Giovanna Tedeschi